



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 27 del 26/02/2024

Proposta n. 290/2024

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 24/2017 PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE DELLA DITTA "TELEMA S.P.A." UBICATA VIA SALVONI N. 38-60, FRAZIONE QUARTO, DEL COMUNE DI PIACENZA, COMPORTANTE VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 53, comma 1, lett. b) della legge urbanistica regionale n. 24/2017, disciplina interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, tipologia di intervento in cui si inserisce il progetto in esame;
- al fine dell'approvazione del progetto, la norma citata prevede il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi, cui è chiamata a partecipare, nel caso del progetto in argomento, anche la scrivente Amministrazione, al fine di esprimere l'assenso per la realizzazione dell'intervento e per l'approvazione delle Varianti urbanistiche connesse alla localizzazione del medesimo, nonché in quanto Autorità competente per la valutazione ambientale (comma 4, lett. d) e lett. e));
- ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza produce pertanto gli effetti, tra gli altri, di localizzazione dell'intervento e variazione degli strumenti urbanistici dalla data di pubblicazione sul Buletto dell'avviso di conclusione della Conferenza stessa;

Preso atto che:

- il Comune di Piacenza ha disciplinato la materia urbanistica per il proprio territorio mediante approvazione, in adeguamento alla L.R. n. 20/2000, del Piano Strutturale Comunale (PSC), comprensivo del Piano di Classificazione Acustica (PCA), e del Regolamento Urbanistico Edilizio con contenuti di pianificazione operativa (RUE), rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 23 e 24 del 6.6.2016, quest'ultimo successivamente variato;
- a seguito di presentazione al Comune di Piacenza di apposita istanza da parte della ditta "Telema SpA", è stato attivato il Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 e s.m.i.

per l'approvazione del progetto in parola, ubicato in frazione Quarto, via Salvoni n. 38-60, del Comune di Piacenza e comportante variante al PSC, al RUE e al PCA vigenti;

- il progetto risponde alle esigenze espansive della ditta Telema SpA, progettatrice e produttrice dal 1975 di residenze elettriche di potenza in acciaio e di ventilatori, la quale prevede un raddoppio del volume di produzione nell'arco di 5 anni con conseguente raddoppio del personale impiegato nella produzione; la proposta progettuale contempla la realizzazione di un nuovo fabbricato di tipo industriale e di una palazzina per uffici e servizi, il cambio d'uso di due fabbricati di proprietà e la sistemazione delle aree di pertinenza ;
- la variante urbanistica consiste in:
 - o PSC:
 - modifica della Tav. Aspetti Strutturanti – 1 con la riclassificazione dell'area oggetto del progetto in parte individuata come "Territorio potenzialmente urbanizzabile (art. 4.6): P.u.a. produttivi (comprendono i Pua residui da P.R.G. e i subcomparti non attuati e i Pua di nuova previsione)" e in parte come "Territorio rurale (art. 2.8)", in "Territorio urbanizzato (da art. 3.1 a 3.3 e da art. 4.3 a 4.5 NTS PSC)";
 - modifica della Tav. Aspetti Strutturanti – 2 con la riclassificazione dell'area oggetto del progetto in parte individuata come "Territorio potenzialmente urbanizzabile (art. 4.6)" e in parte come "Territorio rurale: Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. 2.8)", in "zona bianca" (in analogia all'area ove è ubicata la ditta esistente), e conseguente adeguamento del perimetro "Fronte edificato" (Varchi insediativi a rischio – RETE ECOLOGICA (art. 2.7) Rete ecologica di rilevanza sovralocale da Linee guida Provinciali);
 - stralcio del riferimento al PUA APP9 - Quarto dall'art. 4.6 comma 1 delle Norme Tecniche Strutturali, in relazione alla specifica classificazione delle aree di progetto.
 - o RUE:
 - modifica delle tavole P2.00, P2.12 e P2.13 con la riclassificazione dell'area oggetto del progetto in parte individuata come "Insediamento di carattere storico-rurale (art. 70)", in parte come "P.U.A. Produttivo Polifunzionale di nuova previsione – APP9 Quarto (art. 82.1 R.U.E. e artt. 4.6 e 4.8 P.S.C.)", in parte come "Ambito ad alta vocazione produttiva-agricola (art. 85 R.U.E.)", in parte come "Tessuto produttivo polifunzionale (art. 76 R.U.E.)", in parte come Viabilità, in "Progetto approvato con Procedimento Unico art. 53 L.R. 24/2017– PU TELEMA" (artt. 76 comma 76.10 e 77 comma 77.7) comprendente: "Tessuto produttivo (art. 77)" e "Tessuto produttivo polifunzionale (art. 76)";
 - stralcio del riferimento al PUA APP9 - Quarto dall'art. 82 comma 82.1 delle Norme di Attuazione, in relazione alla specifica classificazione delle aree di progetto.
 - o PCA:
 - modifica delle Tavv. 1 e 4, prevedendo per l'area oggetto del progetto la riclassificazione nell'ambito della CLASSE III (anziché dell'attuale CLASSE II) coerentemente alla classificazione urbanistica e funzionale.
- con nota n. 160659 del 28.11.2023 (pervenuta nella medesima data al prot. prov.le n. 37283), il Comune ha messo a disposizione gli elaborati di progetto e di variante e ha convocato per il 9.1.2024 la prima seduta di Conferenza di servizi decisoria per l'esame del medesimo, in forma simultanea e in modalità sincrona (telematica), ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter della L.241/1990 e s.m.i., fissando altresì il termine entro cui richiedere eventuali integrazioni documentali e chiarimenti;
- la documentazione a disposizione è risultata incompleta e pertanto questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. n. 241/1990, con nota n. 38589 dell'11.12.2023 ha formulato richiesta di integrazioni e pareri al Comune;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 20271 del 6.2.2024 e n. 31191 del 16.2.2024 (rispettivamente, prot. prov.li n. 3787 del 7.2.2024 e n. 4595 del 19.2.2024), mentre i pareri sono pervenuti in parte in allegato alle citate note e in parte direttamente dalle Autorità interessate;
- il provvedimento di competenza provinciale è funzionale alla positiva conclusione della Conferenza dei servizi, la cui seduta conclusiva è stata fissata al 26.2.2024 con la citata nota comunale n. 31191/2024;

Tenuto conto che:

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4

della legge medesima, i “.. *procedimenti speciali possono continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio, in quanto gli stessi seguono un proprio iter approvativo autonomo rispetto a quello ordinario previsto per i piani e le relative varianti e producono comunque l’effetto di variare le previsioni urbanistiche vigenti indipendentemente da ogni considerazione della legge regionale che ne ha previsto l’approvazione (L.R. n. 47/1978, L.R. n. 20/2000 o L.R. 24/2017).*”;

- l'art. 76 della stessa legge, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015” (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Acquisiti agli atti:

- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 19653 dell'1.2.2024 (pervenuta nella medesima data al prot. prov.le n. 3195);
- il parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 14397 del 7.12.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 38498 dell'11.12.2023);
- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 17403 del 2.2.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 3787 del 7.2.2024 in allegato alla citata nota comunale n. 20271/2024);
- il parere igienico-sanitario rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Nucleo Insediamenti Produttivi (NIP) con nota n. 21309 del 13.2.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 4945 del 19.2.2024 in allegato alla citata nota comunale n. 31191/2024);
- il parere rilasciato da IRETI SpA (pervenuto al prot. prov.le n. 3787 del 7.2.2024 in allegato alla citata nota comunale n. 20271/2024);
- il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza (pervenuta al prot. prov.le n. 3787 del 7.2.2024 in allegato alla citata nota comunale n. 20271/2024);

Acquisiti altresì:

- copia dell'avviso di deposito del progetto pubblicato sul BURERT n. 340 del 6.12.2023 (parte seconda);
- copia della comunicazione alle Autorità militari inerente l'avvio della procedura in argomento e di messa a disposizione della documentazione relativa;
- dichiarazione del competente Responsabile comunale in merito all'assenza del vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati nelle aree interessate dal progetto in variante, ai sensi della Legge n. 445/1908, della Legge n. 64/1974 e della L.R. n. 7/2004;
- dichiarazione del competente Responsabile comunale in merito all'assenza di osservazioni pervenute al Comune nel periodo di deposito;

Esaminata la Relazione (agli atti) resa dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" a compimento della fase istruttoria e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili implicati dal progetto in questione, comportante Variante al PSC, al RUE e al PCA del Comune di Piacenza;

Condivise le risultanze della Relazione anzidetta e ritenuto pertanto di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al PSC, al RUE e al PCA del Comune di Piacenza implicati dal progetto di ampliamento della ditta "Telema SpA":

- l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Piacenza, Procedimento Unico TELEMA SpA"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Piacenza, Procedimento Unico TELEMA SpA"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'“Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630”, integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30.1.2024;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, relativamente agli effetti di Variante al PSC, al RUE e al PCA del Comune di Piacenza implicati dal progetto di ampliamento della ditta "Telema SpA" ubicata in frazione Quarto, via Salvoni n. 38-60, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Piacenza, Procedimento Unico TELEMA SpA"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di esprimere parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli effetti di Variante al PSC, al RUE e al PCA del Comune di Piacenza implicati dal progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Piacenza, Procedimento Unico TELEMA SpA"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PSC, al RUE e al PCA del Comune di Piacenza implicati dal progetto di cui al precedente punto 1.;

4. di depositare copia del presente provvedimento in Conferenza dei servizi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PATELLI MONICA
con firma digitale

Allegato – Piacenza, Procedimento Unico TELEMA S.p.A.

ASSENSO

(ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017)

Considerato che il progetto di *"Ampliamento dell'attività produttiva esistente della Società Telema S.p.A. in via L.B. Salvoni nn. 38-60 Frazione Quarto Comune di Piacenza"*, in Variante agli strumenti urbanistici vigenti, presentato dalla Società TELEMA S.p.A., non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, in merito agli effetti di Variante al PSC, al RUE e al PCA del progetto, alle seguenti condizioni:**

- Premesso che con la variante alla Tavola di PSC "Aspetti strutturanti 2", si propone l'adeguamento del perimetro "Fronte edificato", in affaccio su un varco insediativo a rischio" (RETE ECOLOGICA - art. 2.7), al perimetro dell'ambito oggetto del Procedimento Unico art. 53, richiamando l'art. "2.7. Consolidamento e sviluppo della rete ecologica" che al comma 12 dispone che in corrispondenza dei varchi insediativi a rischio: "... b) è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione o di ampliamento dell'edificato esistente lungo i fronti edificati o trasformati in affaccio sul varco (come graficamente riportato nella "Tavola – Aspetti strutturanti 2") ...", valuti il Comune la realizzabilità dell'intervento rispetto alla specifica condizione di livello comunale, tenendo comunque conto delle disposizioni di cui artt. 65 e 67 delle Norme di PTCP in riferimento all'individuazione di specifiche misure di compensazione secondo un disegno integrato e coerente con il progetto di rete ecologica comunale e nel rispetto delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale" (atto CP n.10/2013).
- Considerato che l'area oggetto del progetto ricade nelle zone interessate da bonifiche storiche di pianura, individuate da PTCP e PSC, risulta necessario in sede di attuazione degli interventi previsti, il rispetto delle disposizioni di cui all'art.26 delle Norme del Piano provinciale e di cui all'art. 5.14 delle NTS del Piano Strutturale Comunale.
- La realizzazione dei nuovi edifici, gli interventi su quelli esistenti, la sistemazione delle aree esterne di pertinenza e l'individuazione delle dotazioni territoriali relativamente all'insediamento produttivo oggetto del Procedimento Unico, dovranno avvenire nel rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub

Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. per l'"2. Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina – 2b. Subunità dell'alta pianura centuriata" (come recepita nel PSC) e delle disposizioni di cui all'art. 2.6 di PSC, adottando le opportune misure al fine di garantire il migliore inserimento nel contesto, anche in considerazione dell'adiacenza a Insediamenti di carattere storico-rurale e a edifici residenziali. In merito alla realizzazione di fasce arboree/arbustive e all'impianto di nuove alberature in genere, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 191, comma 191.9 e 194 comma 194.1 del Regolamento Edilizio.

- Richiamando le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, si raccomanda di inviare a Questa Amministrazione copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, al fine di poter provvedere, in qualità di autorità competente per la valutazione ambientale, alla pubblicazione sul sito web. In riferimento alle disposizioni sopracitate si invii alla Regione Emilia-Romagna, copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, in modo che la stessa possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul BURERT; per quanto riguarda le modalità di predisposizione ed invio della documentazione alla Regione E-R, si richiamano i contenuti di cui D.G.R. 22 Novembre 2019, n. 2134 "Atto di coordinamento tecnico 'Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale' (articolo 49, L.R. n. 24/2017)".

Si richiede infine di ricevere gli elaborati definitivi di Variante agli strumenti urbanistici.

PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)

Il Comune di Piacenza, con note acquisite al Prot. prov. le n. 37828 del 28.11.2023, n. 3787 del 07.02.2024 e n. 4945 del 19.02.2024, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto di *"Ampliamento dell'attività produttiva esistente della Società TELEMA S.P.A. in via L.B. Salvoni nn. 38-60, frazione Quarto Comune di Piacenza"*, in Variante agli strumenti urbanistici vigenti PSC, RUE e PCA, tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000, dalla L.R. 24/2017 e dal D.Lgs. 152/2006 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

Gli elaborati di progetto, quelli di Variante urbanistica ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) comprensivo della Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo, a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT, ossia il 06.12.2023 (BURERT n. 340). Della pubblicazione del documento di ValSAT è stato dato avviso anche sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del progetto in Variante al PSC, al RUE e al PCA, entro il termine per la presentazione di osservazioni previsto dal Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, non sono pervenute osservazioni (nota prot. prov.le n. 4945 del 19.02.2024).

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante, comporta il necessario aggiornamento dei documenti di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. 24/2017 il progetto in Variante è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, *"ValSAT Rapporto ambientale"* e *"ValSAT Sintesi non tecnica"* sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in Variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione nell'ambito del Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006, sono stati consultati i soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso valutazioni in merito al progetto in Variante al PSC, al RUE e al PCA del Comune di Piacenza, inviando pareri scritti.

Con riferimento alla metodologia utilizzata nel documento di ValSAT del progetto in Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Piacenza si ritiene che, in generale, sia stata sviluppata la verifica di coerenza della Variante rispetto agli obiettivi della sostenibilità ambientale e che siano state riportate, nel documento stesso, le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, così come elencate nell'Allegato VI del D Lgs. 152/2006. Le attività di valutazione, verifiche di coerenza esterna e interna del piano, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto in Variante agli strumenti urbanistici di PSC, di RUE e di PCA, si sono concluse con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni proposte e, in particolare, con la definizione di misure di mitigazione e compensazione. La ValSAT ha infine assunto un set di indicatori funzionali e pertinenti al progetto, da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle scelte di Variante. Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in Variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, così come disciplinata dalla normativa vigente.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto in Variante, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- definizione delle componenti ambientali e degli obiettivi
- sintesi dello stato di fatto del territorio comunale
- definizione degli obiettivi e delle politiche/azioni di Piano
- valutazione di coerenza esterna
- definizione e valutazione delle alternative
- valutazione di coerenza interna
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
- monitoraggio degli effetti.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni della Variante comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PSC, al RUE e al PCA, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto medesimo, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato favorevole sul progetto di
“Ampliamento dell’attività produttiva esistente della Società TELEMA S.P.A. in via L.B. Salvoni nn. 38-60, frazione Quarto Comune di Piacenza”,
in Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), al
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano di Classificazione Acustica (PCA)
relativamente alla
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 succ. mod. ed int.

La Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano di Classificazione Acustica (PCA) di Piacenza potrà quindi, completare il proprio iter di approvazione nell'ambito del "procedimento unico", ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate:

- risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e compensazione definite in riferimento alle specifiche previsioni;
- occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante;
- le previsioni contenute nella Variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 290/2024 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. B) DELLA
L.R. N. 24/2017 PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA
ESISTENTE DELLA DITTA "TELEMA S.P.A." UBICATA VIA SALVONI N. 38-60, FRAZIONE
QUARTO, DEL COMUNE DI PIACENZA, COMPORTANTE VARIANTE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE
SISMICO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 23/02/2024

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**